

**Deliberazione n. 41
del 27/11/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **20:00** nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

Cognome e nome	P	A	AG	Cognome e nome	P	A	AG
MAFFONI GIANPIETRO	X			NOBILINI FABIANO	X		
EPIS FEDERICA	X			BASSINI SEVERLUIGI	X		
MAGLI LAURA	X			BRIZZOLARI TIZIANA LUCIA	X		
LOMBARDI CARLO MARIO	X			GARDONI FIORENZA	X		
BULLA LUCA		X		GUALENI VALENTINA	X		
BINDA LEONARDO	X			CALDARESE ANIELLO	X		
COLOSSI MIRKO	X			SCALVENZI MICHELE	X		
VANOLI ANDREA		X		PAIARDI AMBROGIO	X		
ZANOTTI GIOVANNA	X						

TOTALI	15	2	0
--------	----	---	---

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dott. Gianfranco Antonelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente del Consiglio **Rag. Giovanna Zanotti** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

N. 41 del 27/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'argomento il Sindaco Sen. Gianpietro Maffoni.

Vista la proposta di deliberazione n. 51/2023 del registro informatico.

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172 comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata in assenza del prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce le fattispecie entro le quali deliberare le aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che un emendamento inserito nella Legge di conversione del Decreto Proroghe prevede lo slittamento al 2025 dell'obbligo di redigere il presente atto con allegato il Prospetto delle aliquote IMU elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21 maggio 2020;

Considerato che si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Tipologia	Aliquote 2024
Fabbricati	9,1 per mille
Abitazione principale categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7)	6,00 per mille
Fabbricati D (ad eccezione della categoria D/10)	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Dato atto che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione delle aliquote IMU è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Claudia Cucchi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL, che si allega al presente atto sotto la lettera A);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che *gli interventi sono registrati e allegati alla deliberazione n. 38 adottata in questa seduta consiliare e pubblicati sul sito istituzionale del Comune;*

Con voti: favorevoli n. 9, astenuti n. 6 (Epis Federica, Gardoni Fiorenza, Gualeni Valentina, Caldarese Aniello, Scalvenzi Michele, Paiardi Ambrogio), contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote 2024
Fabbricati	9,1 per mille
Abitazione principale categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7)	6,00 per mille
Fabbricati D (ad eccezione della categoria D/10)	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Terreni agricoli	8,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 4) di dare atto che il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 luglio 2023, elaborato per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, costituirà obbligo con decorrenza 1.1.2025 ;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Claudia Cucchi, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come risultato dalla seguente separata votazione: favorevoli n. 9, astenuti n. 6 (Epis Federica, Gardoni Fiorenza, Gualeni Valentina, Caldaresse Aniello, Scalvenzi Michele, Paiardi Ambrogio), contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Giovanna Zanotti
Sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Antonelli
Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
Sen. Gianpietro Maffoni
Sottoscritto digitalmente
